



ORDINANZA DEL PRESIDENTE N. 82 DEL 30/09/2022

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 così come da ultimo modificata e integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività in ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ancona, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- **CONSIDERATO** che a seguito della entrata in vigore della legge n.108 del 05/08/2022 (G.U. serie generale n.182 – Suppl. Ordinario n. 29), di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, l'infrastruttura portuale di Vasto viene definitivamente annessa alle competenze dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale;
- **VISTA** la Deliberazione del Comitato di Gestione n.25/2022 del 13 luglio 2022 con cui è stato nominato ai sensi dell'art.9 comma 5 lett. M) della Legge 84/1994 s.m.i il Segretario Generale di questa Autorità, con formale immissione in servizio a decorrere dal 06.09.2022
- **CONSIDERATO** che con decreto del Presidente n. 124 del 04.08.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di *"consolidamento e ristrutturazione della banchina n. 15 – Fase 1 – del porto di Ancona"*;
- **VISTO** il decreto del Presidente n. 171 del 27.09.2022 con il quale è stato disposto l'affidamento dei lavori di *"consolidamento e ristrutturazione della banchina n. 15 – Fase 1 – del porto di Ancona"* all'impresa UBALDI COSTRUZIONI S.p.a., con sede in Maltignano (AP), via strada provinciale bonifica 20, c.f. e p.i. 01231000447;
- **VISTA** la nota prot. 7380 del 28.09.2022 con cui è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza a decorrere dal 10.10.2022;
- **CONSIDERATO** inoltre che ai fini dei lavori in argomento e per connesse esigenze legate alla cantierizzazione, si renderà necessaria l'occupazione temporanea di aree



demaniali retrostanti la succitata banchina d'ormeggio n. 15 meglio individuata nella planimetria allegata;

- **TENUTO CONTO** che secondo quanto previsto dal CSA, l'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori e in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante, un proprio programma di esecuzione delle lavorazioni da eseguire su spazi demaniali marittimi in relazione alle proprie tecnologie e all'organizzazione aziendale;
- **RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori, di dover recare una disciplina specifica in ordine all'esecuzione dei già menzionati lavori, ciò a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili presso gli spazi demaniali interessati;
- **SENTITO** al riguardo, il Segretario Generale di questo Ente;

RENDE NOTO CHE:

- in data 10.10.2022 si provvederà alla consegna dei lavori di *"consolidamento e ristrutturazione della banchina n. 15 – Fase 1 – del porto di Ancona"*;
- tali lavori verranno eseguiti per il tramite dell'impresa appaltatrice UBALDI COSTRUZIONI S.p.a., con sede in Maltignano (AP), via strada provinciale bonifica 20, c.f. e p.i. 01231000447;
- i suddetti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione degli spazi demaniali evidenziati in colore rosso nella planimetria che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante della presente Ordinanza, ciò a far data dal 10.10.2022 sino all'emissione da parte di questo Ente di apposito provvedimento di revoca dell'Ordinanza medesima;

TUTTO CIO' PREMESSO ORDINA

Art.1

Ai fini dei lavori di cui alle premesse, per l'intera loro durata, gli spazi demaniali interessati dalle lavorazioni sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività della cantierizzazione attinente alla realizzazione dei lavori medesimi secondo il programma esecutivo redatto a cura dell'Appaltatore.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art.2

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi all'uopo occupati resteranno nella totale custodia del competente soggetto appaltatore.

Detti spazi, per le esigenze legate alla cantierizzazione, dovranno risultare, a cura ed oneri del medesimo soggetto appaltatore, correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute di tutti i lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze e disagi significativi verso la locale operatività portuale,



la circolazione viaria ed ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate circostanze, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

Art.3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- l'assistenza da parte di movieri qualificati al fine di eliminare le interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale operatività portuale ed assicurare senza soluzione di continuità la piena fruibilità della sede stradale negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori operanti a qualunque titolo, oltre che alla medesima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D.lgs. n.81/2008ss.mm.ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alla medesima norma;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto, ciò entro il tempo massimo di n.1 giorno dall'ultimazione dei lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni pregiudizio che, ancorché imprevisto, per via dei lavori in questione venga ravvisato nei confronti dell'operatività portuale locale e/o della pubblica incolumità;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori e C.S.E., in ordine alla gestione delle possibili interferenze connesse con le operazioni portuali;
- il preventivo e costante coordinamento con il personale della Divisione Security per tutto quanto attiene alle modalità di ingresso e uscita di mezzi e persone dall'area di security portuale denominata facility 2AB nella quale l'area di cantiere è inserita;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona doganale del porto di Ancona ove ricade il cantiere temporaneo finalizzato all'appalto in argomento, al cui riguardo si richiama l'Ordinanza di questo Ente n. 20 del 20.12.2012;
- ogni altro onere e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Restano inoltre in capo al medesimo soggetto appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri previsti, per quanto di sua competenza, dalle disposizioni legislative vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate nel corso dei lavori in parola per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso da "Coronavirus – Covid 19".

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

ART. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

ART. 5

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

ART. 6

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

IL PRESIDENTE

(Ing. Vincenzo Garofalo)

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

